

Comune di Nichelino (Torino)

**Articoli dello Statuto del Comune di Nichelino modificati con deliberazione C.C. n. 17 del 12.3.2013.**

Articolo 15

**DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, emendamenti alle proposte di deliberazioni, proposte di deliberazioni, purchè istruiti ai sensi di legge.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente la propria situazione patrimoniale secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Al Consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
7. Ai Consiglieri Comunali è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Articolo 25

**COMPOSIZIONE**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori entro i limiti previsti dalla Legge. La determinazione del numero compete al Sindaco.
2. Nella composizione della Giunta Comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, senza arrotondamento. Tale condizione deve essere assicurata nel corso dell'intero mandato.
3. Nel caso, per qualsiasi ragione, la suddetta proporzione venga alterata nell'arco temporale del mandato amministrativo, il Sindaco deve provvedere a ricostituirla entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 55

**AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali ed istituzioni.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi.

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

Gli organi delle istituzioni, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

9. Ai fini di cui al comma 7 sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra comune ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale ;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

N.B.: Le modifiche di cui al comma 2 dell'articolo 25 dello Statuto entrano in vigore con il rinnovo del mandato amministrativo successivo al presente